Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO *i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno*
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1673.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Maglie (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 7 luglio 1958, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce con scuole coordinate nei comuni di Gallipoli e di Maglie;

Ritenuta la necessità di trasformare anche la scuola coordinata di Maglie in Istituto autonomo;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Maglie (Lecce), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Maglie (Lecce) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato, in sostituzione della scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce, prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1459.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianto.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   disegnatore meccanico (triennale);
   meccanico tornitore (triennale).

2) Scuola professionale per l'industria del legno con sezione per:
   mobiliere ebanista (triennale).

3) Scuola professionale per l'industria edile con sezioni per:
   muratore cementista (biennale);
   aiuto assistente edile (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio d'amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 100.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 96. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Maglie (Lecce)

N. 1 sezione per disegnatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale);
N. 1 sezione per mobiliere ebanista (triennale);
N. 1 sezione per muratore cementista (biennale);
N. 1 sezione per aiuto assistente edile (triennale);
per complessive classi n. 14.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4 Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 205 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1674.

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 16 maggio 1963, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° ottobre 1961 l'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona;

Considerato che in Villafranca Veronese funziona una scuola tecnica commerciale;

Considerata la necessità che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'Istituto professionale per il commercio di Verona;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla detta trasformazione;

Considerata, d'altro lato, l'opportunità di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona allo sviluppo da esso assunto;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Verona, già in atto, per ragioni di servizio, secondo il nuovo ordinamento e con il relativo organico dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« A decorrere dal 1° ottobre 1964 la scuola tecnica commerciale di Villafranca Veronese è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica in atto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, è sostituito dal seguente:

« Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio ».

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) - n. 4 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale) - n. 3 sezioni;

applicato ai servizi amministrativi (biennale) - n. 3 sezioni;

stenodattilografo (biennale).

Art. 3.

Il disposto dell'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica si applica con effetto dal 1° ottobre 1964 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Villafranca Veronese, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica commerciale statale.

Art. 4.

Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, è elevato da L. 52.200.000 a L. 161.200.000.

Art. 5.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, dell'Istituto professionale per il commercio di Verona viene sostituita da quella annessa al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1964.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 112. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona

N. 4 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 3 sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
N. 3 sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per stenodattilografo (biennale),
per complessive classi n. 29.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	12
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Personale di servizio	4
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive 723 ore settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1675.

Norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale è stato istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, occorre provvedere all'emanazione delle norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 2.

Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i propri componenti. Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato i tre quarti dei voti; nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

In entrambi i casi la maggioranza si computa in relazione al numero dei componenti del Comitato, compresi gli assenti.

Art. 3.

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.

La nomina del sostituto avverrà con le formalità e la procedura adottate per la nomina del membro sostituito.

Art. 4.

I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio di cui all'art. 3 ed in caso di dimissioni.

La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.

Art. 5.

I componenti del Comitato decadono dalla carica:

1) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

2) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Salvo quanto previsto dall'art. 6 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio

1963, n. 930, il Comitato viene convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La convocazione ha luogo a cura del presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato potranno essere convocati telegraficamente, con preavviso non inferiore a cinque giorni.

Sia nell'uno che nell'altro caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno con i riferimenti relativi all'eventuale documentazione allegata.

Qualora motivi di particolare importanza od urgenza lo consiglino, il presidente potrà inserire nuovi argomenti nell'ordine del giorno anche nel corso della riunione.

Art. 7.

Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

E' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti per le deliberazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art. 8.

Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunità, può costituire tra i propri membri una o più Commissioni, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nonchè nominare relatori su determinate questioni per riferirne al Comitato stesso.

La costituzione di Commissioni è obbligatoria per lo espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 18 sopracitato.

Le Commissioni, entro i termini preventivamente fissati per ciascun argomento, dovranno riferire al Comitato sul lavoro svolto.

Art. 9.

Il presidente, sentito il Comitato, può richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato, può autorizzare visite e sopraluoghi, nonchè consentire l'audizione degli interessati assistiti o meno da propri consulenti tecnici.

Art. 10.

Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 12, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonchè il parere e le deliberazioni adottate.

Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati emessi all'unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.

Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

Le deliberazioni del Comitato, corredate del relativo processo verbale, debbono essere trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

L'ufficio di segreteria del Comitato curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni del Comitato di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nel testo preventivamente redatto ed approvato dal Comitato stesso.

Art. 12.

E' istituito un ufficio di segreteria per il disbrigo degli affari di carattere amministrativo inerenti al funzionamento del Comitato, nonchè di ogni altra incombenza che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il presidente del Comitato stesso ritenga di dovergli affidare.

Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il segretario, in particolare, provvede:

1) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine al fine di richiedere i documenti eventualmente mancanti, nonchè reperire ogni altro elemento di giudizio che possa risultare utile al successivo esame da parte dei relatori;

2) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti o pareri e, in caso affermativo, trasmettere ai relatori i relativi atti estraendoli dal proprio archivio o richiedendoli al Ministero;

3) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;

4) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni del Comitato;

5) ad eseguire ogni altro incarico di cui venga investito dal Comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI
— LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 84.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 69':

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, numero 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;

Visti lo statuto della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1958, n. 150 e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1952, n. 1133, che detta le norme di attuazione dello Statuto siciliano in in materia di credito e risparmio;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1962, n. 956, con il quale la citata Cassa di risparmio è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio in data 17 dicembre 1965;

Considerato che la Cassa di risparmio ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di dotazione di lire un miliardo che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con la Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Isola Farnese nei comuni di Roma e Formello e del tratto della via alberata di Santa Cornelia ricadente nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma, nell'adunanza del 21 febbraio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Isola Farnese, nei comuni di Roma e Formello, e la via alberata di Santa Cornelia ricadente nei predetti Comuni;

Considerato che il verbale della predetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Roma e Formello;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la suddetta proposta di vincolo, da parte del comune di Formello e della ditta Grandi Vivai Sgaravatti;

Esaminata la situazione creatasi in dipendenza dei contratti stipulati fra il comune di Formello e la ditta Sgaravatti nel 1959-60, in data cioè precedente alla delibera della Commissione provinciale di Roma del febbraio 1962;

Vista la necessità - in accoglimento delle due opposizioni prodotte - di limitare il vincolo, proposto nei riguardi dell'alberata di Santa Cornelia, al solo tratto stradale ricadente nel comune di Roma;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteri di non comune bellezza per le pittoresche accidentalità del terreno, spesso abbellito dalle alberature e dalle acque e rese suggestive dai ruderi dell'antica Veio, formando numerosi quadri naturali, nonchè complessi di eccezionale importanza estetica e tradizionale; e che la magnifica alberata di pini e cipressi esistente lungo la via di Santa Cornelia - nel comune di Roma - costituisce una nota paesaggistica di grande suggestività;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Roma e Formello, circostanti l'antica Veio, e la via alberata di Santa Cornelia, per il tratto ricadente nel comune di Roma, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona predetta è delimitata nel modo seguente;

partendo dal bivio via Cassia Vecchia-via Lucia Farnese il limite del vincolo segue verso nord la Cassia fino all'altezza della via Formellese, segue tale via fino alla strada per il Casale Due Torri, indi questa fino all'incrocio con la via per la Necropoli di Veio, poi una linea alla distanza di ml. 200 (duecento) verso est lungo la via per la Necropoli di Veio e la Vacchereccia sino al bivio con la via per Isola Farnese, indi detta via sino al punto d'incrocio del fosso della Mola col fosso della Storta, da qui una linea fino al punto d'incontro di via del Ponte di Isola Farnese con via per Isola Farnese, indi questa fino alla Cassia Vecchia.

E', inoltre, compresa nel vincolo la strada Santa Cornelia, con due striscie ad essa laterali della profondità di ml. 10 (dieci) dal margine stradale, per il tratto nel comune di Roma, che va dal Passo dello Scannato al km. 4, partendo dalla Formellese.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Roma e Formello provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 42

Oggi 21 febbraio 1962, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) ROMA e FORMELLO - Località ISOLA FARNESE - Ampliamento vincolo di insieme;

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1953 che dichiara di notevole interesse la zona intorno a Veio;

Visto che esistono sul territorio dei comuni di Roma e Formello altre zone circostanti Veio, che presentano caratteri di non comune bellezza per le pittoresche accidentalità del terreno, spesso abbellito dalle alberature e dalle acque e rese suggestive dai ruderi della antica Veio;

Rilevato che tutto il complesso oltre a formare numerosi quadri naturali riveste un eccezionale interesse estetico e tradizionale;

Visto ancora che la magnifica alberata di pini e cipressi, esistente lungo la via di Santa Cornelia nei comuni di Roma e Formello, costituisce una nota paesaggistica di eccezionale bellezza;

Propone di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, il territorio dei comuni di Roma e Formello compreso entro la seguente delimitazione: partendo dal bivio via Cassia Vecchia - via Isola Farnese, il limite del vincolo segue verso nord la Cassia fino all'altezza della via Formellese, segue tale via sino alla strada per il casale Due Torri, indi questa fino all'incrocio con la via per la Necropoli di Veio, poi, una linea alla distanza di ml. 200 (duecento) verso est lungo la via della Necropoli di Veio e la Vaccherecсia sino al bivio con la via per Isola Farnese, indi detta via sino al punto d'incontro del fosso della Mola col fosso della Storta, da qui una linea fino al punto d'incontro di via del Ponte di Isola Farnese con via per Isola Farnese, indi questa fino alla Cassia Vecchia.

Inoltre è proposta per il vincolo la strada Santa Cornelia per un tratto della lunghezza di km. 4 (quattro) partendo dalla Formellese, con due strisce ad essa laterali della profondità di ml. 10 (dieci).

(*Omissis*).

Il presidente: DALLA TORRE

Il segretario: MORESCHINI

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1966.

Integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria con il presidente del Magistrato per il Po, o con un suo delegato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619, e 10 giugno 1965, n. 618;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Vista la legge 12 luglio 1956, n. 735;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 240, concernente la trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva, con la quale è stato conferito al Magistrato per il Po, sottraendola ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e, in parte della Liguria, la competenza in materia di opere idrauliche, di navigazione interna e di sistemazioni idraulico-forestale in tutto il bacino imbrifero del Po e dei suoi affluenti;

Decreta:

Art. 1.

I Comitati regionali per la programmazione economica sono integrati in ciascuna delle seguenti Regioni:

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria,

con il Presidente del Magistrato per il Po, o con un suo delegato.

Art. 2.

Alla nomina dei membri di cui al precedente articolo sarà provveduto con decreti successivi, man mano che perverranno le designazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Ricostituzione degli Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, ed in particolare gli articoli 7 e 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci — previsti dall'art. 5, secondo comma, lettera *a*) dello statuto — da parte del Consiglio nazionale dell'ente in data 24 ottobre 1965, quale risulta dal verbale delle operazioni elettorali rimesso dall'Ente medesimo con la nota 116453 del 25 ottobre 1965;

Vista la nota n. 92535 pervenuta al Ministero in data 20 novembre 1965, con la quale il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani ha designato il proprio delegato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Vista la nota n. 100/56533/29.3.14/A del 9 dicembre 1965, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante in seno all'anzidetto Organo consiliare;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, scaduti per trascorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Zappalà dott. Mario, Signore dott. Antonio e Sanfiori dott. Giuseppe, eletti dal Consiglio nazionale in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Vassarotto dott. Luigi, Cassetti dott. Antonio e Vandone dott. Gianfranco, eletti dal Consiglio nazionale in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carotenuto dott. Guido, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Caferri dott. Arnaldo, quale delegato del presidente della Federazione ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Colussi dott. Mario, membro effettivo e Belletti dott. Luciano, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Fontana dott. Enrico, membro effettivo e Romozzi dott. Giovanni, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Danzi dott. Mario, membro effettivo con funzioni di presidente e Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(2391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Johan van Ravestein Steussy, Vice console dei Paesi Bassi a Genova.

(2168)

In data 26 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Gudrun Birgitta Gustafsson in Ciuti, Vice console onorario di Svezia a Firenze.

(2169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, numero 12363/3607, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Nicola, nato a Monte Sant'Angelo il 5 febbraio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 4300 riportata in catasto alla particella n. 25-*d* del foglio di mappa n. 78 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con il n. 117.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, numero 12364/3609, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Pasquale, nato il 12 gennaio 1893 a Monte Sant'Angelo della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 4350, riportata in catasto alla particella n. 25-*c* del foglio di mappa n. 78 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con il n. 115.

(2171)

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, numero 12362/3608, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Nicola, nato il 25 febbraio 1895 in Monte Sant'Angelo, Muscettola Pasquale, nato il 12 gennaio 1893 in Monte Sant'Angelo, e Muscettola Angelo-Biagio, nato il 18 febbraio 1905 in Monte Sant'Angelo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo, estese mq. 11.936 riportate in catasto alla particella n. 25-*a* del foglio di mappa n. 78 ed alla particella n. 56-*r* del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con i numeri 116 e 114-*b*.

(2172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberlavoro Calabrese », con sede in Catanzaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1966, il dott. Giovanni Polisicchio viene nominato liquidatore della cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 7 dicembre 1965, in sostituzione del dott. Domenico Plati, dimissionario.

(2155)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° novembre 1965 al 30 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° NOVEMBRE 1965 ALL'8 NOVEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
[illegible]		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (a):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (a)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (a)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità impositive	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	q.le 1 Kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (d)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (e)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per Kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,20	13,20	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (*f*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.

(*f*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 9 NOVEMBRE 1965 AL 30 NOVEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*c*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	per Kg	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,80 (c)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
	30	- - - di tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:						
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	35	- - ali	per Kg	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (d)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (b)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*d*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma

(9796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Reupbblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di analista di seconda classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1933 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo della Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dello ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dalla Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato, dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 268. — MEROLLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Chimica bromatologica - Principi e metodi di analisi per l'esame degli alimenti di uso umano e zootecnico;

2) Chimica e tecnologia delle sostanze di uso agrario - Metodi industriali di preparazione, loro uso in agricoltura e metodi di analisi.

3) Tecnologia degli alimenti per uso umano - Industrie estrattive, fermentative, conserviere e molitorie. Principi di scienza dell'alimentazione.

Prova orale:

Le materie oggetto delle prove scritte; chimica analitica inorganica qualitativa e quantitativa; elementi di chimica analitica organica; principi di strumentazione chimica (spettrofotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere a sua scelta fra le lingue francese, tedesco, inglese e spagnolo, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Prova pratica:

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, concimi, pesticidi).

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1540)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a ventisette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norma di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 30 novembre 1965 può essere bandito un concorso per esame a ventisette posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 16 dicembre 1965, n. 31203, di questo Ministero con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari ventisette posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1966 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo, firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1966.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegneria, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche che siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1966
Registro n. 3, *foglio n.* 65

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname - Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;
b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed irauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2098)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosessantotto posti di segretario di 3ª classe indetto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 368 posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - rolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 dell'11 ottobre 1965, avranno luogo nei giorni 7 e 8 aprile 1966, con inizio alle ore 8,30 presso le seguenti sedi:

Genova, per i candidati domiciliati nella Liguria e nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
Milano, per i candidati domiciliati nella Lombardia e nelle provincie di Aosta, Novara, Piacenza, Torino e Vercelli;
Padova, per i candidati domiciliati nel Trentino-Alto Adige, nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto;
Modena, per i candidati domiciliati nell'Emilia e Romagna (ad eccezione di quelli della provincia di Piacenza);
Firenze, per i candidati domiciliati nella Toscana (ad eccezione di quelli della provincia di Grosseto) e nella provincia di Perugia;
Ancona, per i candidati domiciliati nelle Marche;
Roma, per i candidati domiciliati nel Lazio e nelle provincie di Campobasso, Grosseto e Terni;
Pescara, per i candidati domiciliati negli Abruzzi;
Napoli, per i candidati domiciliati nelle provincie di Benevento, Caserta e Napoli;
Salerno, per i candidati domiciliati nelle provincie di Avellino, Cosenza e Salerno;
Bari, per i candidati domiciliati nelle provincie di Bari, Foggia e Matera;
Taranto, per i candidati domiciliati nelle provincie di Brindisi, Lecce, Potenza e Taranto;
Reggio Calabria, per i candidati domiciliati nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria;
Messina, per i candidati domiciliati nelle provincie di Catania, Messina e Siracusa;
Palermo, per i candidati domiciliati nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani;
Cagliari, per i candidati domiciliati nella Sardegna.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento, dovranno presentarsi il giorno 6 aprile 1966, alle ore e nelle località di seguito indicate, per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi di esame:

Genova, dalle ore 9 alle ore 11 presso:
Liceo scientifico statale « G. D. Cassini », via Galata, 34-c - Parco Serra;

Milano, dalle ore 9 alle ore 11 presso:
Scuola elementare statale « Leonardo da Vinci », piazzale Leonardo da Vinci, 2;

Padova, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Istituto tecnico industriale « G. Marconi », via Manzoni n. 78;

Modena, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Scuola media « Pasquale Paoli », via Reiter, 81;

Firenze, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 89;

Ancona, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Liceo scientifico di Stato « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;

Roma, dalle ore 8 alle ore 11,30 presso:
Palazzo dei Congressi (piazza dei Congressi - Zona E.U.R.);

Pescara, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Libera Università « G. D'Annunzio », piazza 1° Maggio;

Napoli, dalle ore 10 alle ore 12 presso:
1) Istituto tecnico industriale « A. Volta », piazza Santa Maria della Fede, 16;
2) Complesso scuole statali di piazza Cavour, 25;

Salerno, dalle ore 10 alle ore 12 presso:
1) Liceo « T. Tasso », piazza San Francesco;
2) Istituto magistrale « Regina Margherita », via Cuomo;

Bari, dalle ore 9 alle ore 11 presso:
Istituto tecnico « G. Marconi », via Fratelli Rosselli, angolo piazza Peucetia;

Taranto, dalle ore 8 alle ore 10 presso:
Palestra coperta « 25 Luglio », via Viola;

Reggio Calabria, dalle ore 8 alle ore 11 presso:
Istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Vittorio Emanuele, 121 (via Marina Alta);

Messina, dalle ore 10,30 alle ore 13 presso:
Liceo ginnasio « G. La Farina », via Oratorio della Pace n. 5;

Palermo, dalle ore 10 alle ore 12 presso:
Liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro », via Gen. Arimondi, angolo via Roma Nuova;

Cagliari, dalle ore 9 alle ore 11 presso:
Padiglione centrale Fiera campionaria della Sardegna, viale Armando Diaz.

(2451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1965.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 10, foglio n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 15 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Guerrieri prof. Danilo, ispettore generale.

Membri:
Livrea dott. Costante, ispettore generale;
Cannucciari dott. Giulio, direttore capo ULMO;
Leggio dott. Giovanni, direttore di divisione;
Caccuri dott. Giuseppe, direttore ULMO.

Segretario:
Cardia dott. Lamberto, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1966
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 351

(2042)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 13 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno successivo, registro n. 21 Interno, foglio n. 39, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Zanda dott. Efisio, vice prefetto, direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:
Schiavone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Carta avv. Cesare, direttore di sezione;
Acquaro prof. Nazareno, preside del Liceo classico « Visconti » di Roma;
Zaccagnini prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Annibale Biancorosso, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:
Valenti Nicolò, segretario principale di polizia, per la prova facoltativa di stenografia;
Fiorellino Pierino, interprete, per le prove di lingue straniere.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro:* CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1966
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 395

(2079)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma);
Visto il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Baventore dott. Francesco	punti	89,55	su	132
2. Costanzo dott. Giuseppe	»	87,45	»	
3. Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»	
4. Lauro dott. Ettore	»	83,70	»	
5. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»	
6. Bocchia dott. Paolino	»	77,41	»	
7. Tovagliari dott. Celso	»	77 —	»	
8. De Filippi dott. Filippo	»	76,90	»	
9. Galli Emilio	»	76,76	»	
10. Mistrangelo dott. Pio	»	76,60	»	
11. Grimaldi Sisto Antonio	»	76,52	»	
12. Caruso dott. Antonio	»	76,08	»	
13. Landoni dott. Luigi	»	76 —	»	
14. Quarantini dott. Guglielmo	»	75,93	»	
15. Simeone dott. Mariangelo	»	75,86	»	
16. Lebuis dott. Assuero	»	75,79	»	
17. Ferruzza dott. Antonino	»	75,07	»	
18. Buono dott. Raffaele	»	74,79	»	
19. Fuscà dott. Cesare	»	74,78	»	
20. Calistri dott. Umberto	»	74,72	»	
21. Campese dott. Dario	»	74,27	»	
22. Bortolan dott. Mariano	»	74,25	»	
23. Riolfatti dott. Tullio	»	74,24	»	
24. Centro dott. Francesco Saverio	»	73,50	»	
25. Rocchi dott. Carlo	»	73,36	»	
26. Panvini dott. Giuseppe	»	73,27	»	
27. Palmieri dott. Lazzaro	»	73,23	»	
28. Cormio dott. Salvatore	»	73,16	»	
29. Zingaretti dott. Vincenzo	»	73,13	»	
30. Coverlizza dott. Mario	»	72,72	»	
31. Albano dott. Benedetto	»	72,19	»	

32. Rebonato Rinaldo	punti 72—	su 132
33. Mendillo dott. Alfredo, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 71,70	»
34. Mistretta dott. Francesco	» 71,70	»
35. Visioli Lino	» 71,20	»
36. Martone dott. Pasquale	» 71,18	»
37. Vaccarella dott. Giuseppe	» 71,08	»
38. Magli Francesco	» 71—	»
39. Pittà dott. Giuseppe	» 70,96	»
40. Pasquale dott. Giusto	» 70,68	»
41. Mauro dott. Luigi	» 70,47	»
42. Fioretti Renato	» 70,43	»
43. Scalia dott. Benedetto	» 70,36	»
44. De Cata dott. Carlo	» 70,09	»
45. Di Campo dott. Michele	» 70,02	»
46. Salzano dott. Antonio, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 70—	»
47. Petronio Bartolomeo	» 70—	»
48. Springolo dott. Vittorio	» 69,86	»
49. Bartelloni dott. Manlio	» 69,36	»
50. Cusumano dott. Lorenzo	» 69,10	»
51. Spani dott. Tommaso	» 69,06	»
52. Raineri dott. Giuseppe	» 69,03	»
53. Lisi dott. Antonio	» 68,98	»
54. Cavalieri dott. Leovigildo	» 68,57	»
55. Frosini Guido	» 68,16	»
56. Atenasio Antonino	» 68—	»
57. Mastrangelo Domenico	» 67,80	»
58. Preteroti Bruno	» 67,66	»
59. Bottaro Pietro, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 67,50	»
60. Di Stefano Ruggiero	» 67,50	»
61. Caizzi dott. Gaetano	» 67,33	»
62. Saglia dott. Nicola	» 67,27	»
63. Trapani Leopoldo	» 66,56	»
64. Milano Alberto	» 66,50	»
65. Montagano Mario	» 65,58	»
66. Gasponi Vittorio	» 65,10	»
67. Pastore dott. Ettore	» 64,31	»
68. Amerise Gaetano, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 63,66	»
69. Sanfratello Ippolito	» 63,66	»
70. Bruschi dott. Vinicio	» 63,64	»
71. Sallustio dott. Vito	» 63,50	»
72. Marino dott. Oreste	» 62,54	»
73. Mussetti Tranquillo, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61,50	»
74. Rollone Eusebio	» 61,50	»
75. Perruggino Giovanni	» 60,66	»
76. Boianelli dott. Fernando	» 56,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Amadei

(2282)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 2 luglio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro n. 4, foglio n. 152, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Considerata l'opportunità di sostituire il segretario della Commissione sopraindicata;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere di 1ª classe dott. Erberto De Gregorio è sostituito nell'incarico di segretario della Commissione esaminatrice di cui alle premesse, dal consigliere di 1ª classe dott. Giovanni Iacovelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966
Registro n. 5 bilancio Trasporti (I.G.A.C.), foglio n. 9

(2086)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di vice topografo in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1964, con il quale furono indetti i concorsi per esami a otto posti di vice cartografo in prova ed a tredici posti di vice topografo in prova;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di vice topografo in prova;

Accertato che il prof. Fornaciari Pio, membro della Commissione del concorso in questione, è stato recentemente trasferito a sede diversa da quella in cui avranno luogo le prove di esame;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del suddetto professore, quale membro della ripetuta Commissione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giudici Piero, ordinario dell'Istituto tecnico commerciale « G. Galilei » di Firenze, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tredici posti di vice topografo in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, in sostituzione del prof. Fornaciari Pio, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Al prof. Giudici Piero, membro della Commissione del suddetto concorso, sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Guadalupi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Registro n. 11, foglio n. 305

(2360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 8079 del 12 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1965, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1963;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Considerato che a seguito di rinunzia di altri candidati, per la condotta del comune di Montaldo Scarampi, è stato interpellato il dott. Coletta Benito, il quale ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, formale atto di accettazione per la sede stessa;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Coletta Benito, a seguito di rinunzia dei candidati che lo precedono in graduatoria, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Montaldo Scarampi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Asti, addì 28 febbraio 1966

Il medico provinciale: CRUPI

(2161)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 172 in data 1° febbraio 1964, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Genova, vacante alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 119 del 10 febbraio 1965, e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine della votazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Fucigna Salvatore . . . . punti 170,99
2. Colombo Sergio . . . . » 158,23
3. Bergonzi Pierino . . . . » 156,44
4. De Filippis Giuseppe . . . . . . » 145,23
5. Rossini Enrico . . . . » 139,63
6. Rosati Oscar . . . . » 136,56

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Genova, addì 25 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 192 in data 25 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Genova, vacante al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Salvatore Fucigna, nato a La Maddalena (Sassari), il 6 febbraio 1913, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 25 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(2164)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.